REGOLAMENTO INTERNO SUGLI AFFIDAMENI IN ECONOMIA

PREMESSE

La Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. scrl) è una Centrale di Committenza ai sensi del comma 34 dell'articolo 3 del Dlgs 163/2006. Il CET essendo organismo di diritto pubblico applica le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture connessi alla propria attività istituzionale.

In forza dell'articolo 125, del Dlgs 163/2006, l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in economia avviene sulla base del presente regolamento interno, nel pieno rispetto del sopracitato Dlgs, predisposto in conformità ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza, ovvero dei principi di trasparenza, economicità, efficacia e correttezza, proporzionalità, parità di trattamento e massima partecipazione.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, troverà applicazione la parte II del Dlgs 163/2006 e le altre disposizioni ivi richiamate.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti affidati per fini diversi dall'esercizio delle attività riconducibili all'articolo 125 del Dlgs 163/2006.

Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 163/2006 e deve tener conto di eventuali proroghe o rinnovi espressamente contemplati.

Nel seguente documento si userà per brevietà la parola "Codice" intendendo il Dlgs 163/2006 s.m.i. e la parola "Regolamento" intendendo il DPR 207/2010 s.m.i..

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina:
   - l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse;
   - le spese economali;
   - l'affidamento degli incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
   - le modalità per il ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA).
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
   - per i lavori: art. 125, c.5, Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 173-177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;

- per le forniture e i servizi: art.125, c.9 ss. Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 329-338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
- per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), e comma 6 e art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; dagli artt. 252 e 261 del citato D. P. R. 5.10.2010 n. 207;
- per il ricorso al mercato elettronico: artt. 328 e 335 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.

3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi Titoli II, III e IV, V e VI. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi IVA esclusa.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti al successivo art. 13 per i lavori, al successivo art. 27 per i servizi e le forniture, al successivo art. 34 per le spese economali ed al successivo art. 48 per i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria ed ai successivi artt. 61 e 62 per il mercato elettronico.
3. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
4. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
5. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile unico del procedimento (Rup) e quelle consentite da specifiche disposizioni normative in favore delle PMI; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3 - Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione può individuare:
   a. nel Piano Programma annuale (previsto dallo Statuto), l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia e da aggiudicare come centrale di committenza, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
   b. Nel bilancio di previsione allegato al Piano Programma annuale), l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia e da aggiudicare per il proprio interesse, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
   c. in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, può essere inserita in sede di definizione del piano di previsione annuale.

Art. 4 - Responsabile unico del procedimento (Rup)

1. Per ogni intervento da eseguirsi, viene individuato un Rup, nominato ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la responsabilità della procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e l'attestazione di regolare esecuzione. Nell'ipotesi di materiali caratterizzati da specialità tecnica o scientifica (a titolo esemplificativo, reattivi, terreni colturali, kit, materiali sanitari in genere, materiale informatico, attrezzature tecnico-scientifiche, ecc,) il Rup può richiedere una preventiva dichiarazione di conformità al personale sanitario, informatico, ad altro personale del CET scrl in possesso di specifica competenza, ovvero, in mancanza di personale interno, anche a personale esterno.
2. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto, quando questi non coincida con il Rup.
3. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Rup formulare la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
4. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Esecuzione in economia - Atti autorizzatori – Interventi a gestione diretta del Rup.

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determina del Dirigente per importi superiori ad € 40.000.
2. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva non sia superiore al predetto limite di 40.000 Euro, potrà provvedere direttamente il Rup, previa verifica della necessaria disponibilità di bilancio, con proprio provvedimento, che sarà successivamente approvato dal Dirigente con apposito atto deliberativo.
3. A tale procedura sono soggette le spese minute o di insorgenza immediata, anche diverse dalle economie, quando contenute nell'importo di 40.000 Euro.

Art. 6 - Assegnazione degli affidamenti in economia

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici
2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, oppure tramite l'Albo dei Fornitori di fiducia del CET scrl, ovvero mediante pubblicazione della documentazione di gara sul profilo del committente (sito internet).

3. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose, può essere adottata dal Rup anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
4. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo. L'offerta e la lettera-contratto sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo, la nota ordinativo e tutta la restante documentazione richiesta nell'ambito della procedura, sono in carta semplice.
5. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del CET scrl e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
6. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 - Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
    a. per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al CET;
    b. in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del CET o opportunamente noleggiati;
    c. in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento.
4. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
5. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.
6. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Rup competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, ovvero l'eventuale ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
7. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8 - Iscrizione dei contratti - Post-informazione

1. I contratti per le spese in economia, sono custoditi dal Rup.

2. Il Rup deve inoltrare il modello GAP per contratti di importo superiore a 51.645,69 Euro, ai sensi di quanto previsto dalla L. 12.10.1982 n.726 e dalla circolare dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia del 28.3.1989.
3. Per i lavori, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. I cottimi di importo pari o superiore ad euro 40.000 sono altresì soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo inferiore ad euro 40.000 sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo.
4. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.
5. Per i servizi e le forniture in economia, ai sensi dell'art. 331, c.3, DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente

TITOLO II – LAVORI

Art. 9 – Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Il presente titolo disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Gli interventi che possono essere affidati dal CET scrl con procedure semplificate "in economia", individuate dall'art. 125 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., afferiscono alle seguenti tipologie generali:
    a. tutti i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del Codice.
    b. manutenzione di opere o impianti: manutenzione o riparazione programmata e non preventivabile, ordinaria e straordinaria, comprensiva del mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento e delle relative riparazioni. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 207/2010, lett. n) si intende per "manutenzione" la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto.
    c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
    d. qualsiasi intervento che sia necessario in relazione a qualsivoglia tipo di impianto, opera, rete, centrale, fabbricato, ecc. connesso ai servizi gestiti;
    e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
    f. rilievi, trivellazioni, indagini geologiche, indagini chimiche, sondaggi, saggi, prove di carico, prove ed analisi su materiali ed impianti, etc. relativi ai servizi gestiti ed alle opere appaltate
    g. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
    h. in tutti i casi in cui, in esito alla gara esperita, o non siano pervenute offerte ovvero quelle pervenute non siano ritenute idonee;

i. completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 10 - Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o di un lavoro eseguiti in appalto:
   a. lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del Regolamento;
   b. opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del Regolamento. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal DPR n. 207/2010 e dal presente regolamento;
   c. lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputi necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del Regolamento; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge. In tali casi, il responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
2. I lavori in economia previsti nel quadro economico di un'opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del Regolamento; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del responsabile del procedimento.

Art. 11 - Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente regolamento sono direttamente gestiti dal responsabile del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione dei lavori, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 12 – Affidamento diretto di lavori in economia

1. E' consentito l'affidamento diretto di lavori in economia di valore fino ad € 40.000 a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 16 del presente regolamento.
2. Nel procedere agli affidamenti diretti, potrà essere tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti appaltatori di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.
3. I lavori sopra esposti, su proposta del responsabile del procedimento e previa verifica della copertura economica, sono affidati con determina del Direttore o con provvedimento di quest'ultimo di ratifica dell'atto di autorizzazione dei lavori disposti dal responsabile del procedimento nei limiti e con le modalità di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 13 – Procedura di affidamento di cottimo fiduciario

1. I lavori eseguibili in economia, rientranti nelle tipologie previste dal precedente art. 9, sono ammessi per importi non superiori ad € 200.000 al netto dell'IVA.
2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di un lavoro al fine di ricondurlo ad una entità che ne consenta l'affidamento e l'esecuzione secondo le regole del presente regolamento.
3. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
4. Fatta salva l'eccezione di cui all'art 12, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici disponibili presso il CET scrl, in modo da assicurare un'adeguata concorrenzialità, ovvero mediante pubblicazione della documentazione di gara sul profilo di committente (sito internet).
5. Nel caso di pubblicazione della documentazione di gara sul sito internet, consentendo la partecipazione a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, il Rup potrà procedere ad aggiudicare l'appalto anche se sia pervenuto un numero di offerte inferiore a 5.
6. Sui lavori di urgenza e somma urgenza, in ogni caso è consentito derogare al numero minimo delle imprese da interpellare come sopra indicato, a prescindere dal valore dei lavori (e, quindi, anche al di sopra dei € 40.000), in tre soli casi e cioè:
    a. "urgenza" (art. 174 D.P.R. 207/2010) di provvedere ai lavori come da apposito verbale e perizia estimativa: in questo caso sarà possibile svolgere l'indagine con sole tre imprese e sarà possibile il ricorso diretto ad imprese già appaltatrici o comunque di fiducia sino ad un valore di € 200.000;
    b. "somma urgenza" (art. 175 D.P.R. 207/2010) che non consente alcun indugio: in questo caso è possibile anche affidare direttamente i lavori ad una o anche a più imprese contemporaneamente sino ad un valore di € 200.000;
    c. effettuazione di lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, per la salute pubblica e assicurare il servizio pubblico nonché la sicurezza del medesimo da accertare caso per caso, nel limite di valore di € 200.000.

Art. 14 – Funzioni di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori

1. Per ciascun lavoro o intervento in economia o per gruppi omogenei di lavori va nominato, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, un responsabile del procedimento già nella fase dell'affidamento del contratto e della relativa gestione.
2. Se necessario, tale responsabile può farsi coadiuvare da appositi soggetti interni, per la gestione delle rispettive fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, ecc.
3. Per ogni lavoro in economia è nominato altresì un direttore dei lavori, che può anche coincidere con il citato responsabile del procedimento, che attesta anche la regolare esecuzione e tiene la contabilità di cui alla vigente normativa.
4. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.
5. Si applica il precedente art. 4.

Art. 15 – Albo fornitori

1. L'affidamento di lavori in economia avviene mediante procedura negoziata o con la procedura di affidamento diretto dei lavori di cui al precedente art. 12.
2. I soggetti da interpellare, al fine di selezionare il contraente, sono individuati mediante indagini di mercato, ovvero attingendo dall'apposito albo fornitori al quale potranno iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta se in possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità indicate sul sito informatico del CET scrl.
3. Il CET scrl darà comunicazione degli interventi da affidare in economia nelle modalità ritenute idonee: inviti, avvisi sul profilo di committente (sito internet).
4. In ogni caso è salvaguardato il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli lavori, modificando almeno il 30% degli operatori economici invitati alla precedente procedura esperita. Non sarà comunque, invitato l'operatore che nei 6 mesi precedenti sia risultato affidatario di altra procedura.
5. Ove non siano presenti operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per lo specifico intervento da eseguirsi, in numero tale da consentire di invitare almeno 5 concorrenti, il CET scrl potrà estendere la partecipazione ad altri operatori ancorché non iscritti all'albo fornitori.
6. Dagli elenchi saranno individuati sia gli operatori economici con cui contrarre direttamente, ove l'importo dei lavori da affidare non ecceda il valore di € 40.000, che quelli da invitare a presentare offerta nell'ambito del confronto concorrenziale da esperire per l'affidamento di lavori di importo compreso da € 40.000 ed € 200.000.

Art. 16 - Requisiti operatori economici

1. Gli operatori economici ai quali il CET scrl potrà affidare interventi in economia per un importo fino ad € 40.000 dovranno dimostrare, con le modalità richieste, il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice e l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. Per interventi in economia per un importo superiore ad € 40.000 e fino ad € 150.000, in aggiunta ai requisiti sopra indicati, gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento in ordine al possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo:

   a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
   b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
   c. adeguata attrezzatura tecnica.
3. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
4. Per interventi in economia tra € 150.000 ed € 200.000, le imprese dovranno anche essere qualificate ed in possesso di attestazione SOA per categoria e classifica corrispondente alle opere da eseguire, secondo le modalità previste dal Regolamento.
5. Per quanto attiene le clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia.
6. Al fine di verificare la regolarità contributiva, il CET scrl richiede, ovvero, ottenuta la necessaria abilitazione con strumenti informatici, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva, come previsto dall'art. 6 del Regolamento.
7. In ogni caso, le modalità relative alla dimostrazione del possesso dei requisiti degli operatori economici verranno adeguate alle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa.

Art. 17 – Inviti

1. Per provvedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice, il CET scrl procederà ad invitare un numero di 5 imprese, attingendo i nomi dall'Albo dei fornitori del CETscrl.
2. Nel caso in cui non sussista il numero minimo sopra indicato, il CET scrl potrà estendere l'invito a presentare offerta ad altri operatori economici.
3. Le imprese sono invitate simultaneamente e per iscritto con le seguenti modalità:
   a. fino ad € 50.000 a mezzo raccomandata, a mezzo PEC, a mezzo telefax o posta elettronica;
   b. da € 50.000 ad € 200.000 a mezzo raccomandata, a mezzo PEC o a mezzo telefax.
4. L'invito deve contenere:
   a. codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza del contratti.
   b. Il termine stabilito per la presentazione dell'offerta; il termine per la ricezione delle offerte non dovrà, di norma, essere inferiore a 20 giorni. Il termine dovrà comunque essere adeguato e coerente con gli incombenti che saranno richiesti alle imprese invitate alla selezione, ovvero a presentare offerta. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di ridurre tali termini per oggettive ed eccezionali circostanze, fornendo motivata comunicazione.
   c. Un disciplinare e/o schema di contratto contenente le condizioni contrattuali ovvero un progetto anche semplificato.
   d. L'indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o il disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'invito, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico.
   e. La modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e relativi elementi di valutazione e sub pesi.

f. La richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all'offerta.
g. La dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale nei settori ordinari (nella forma della autocertificazione).
h. le eventuali cauzioni richieste.
i. L'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, DURC, SOA, etc) da presentare prima dell'affidamento, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta.
j. L'indicazione che il CET scrl si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

Art. 18 – Atto di Cottimo

1. Il progetto, anche in forma semplificata, o il disciplinare o lo schema di contratto di cottimo deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:
    a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
    b. le condizioni di esecuzione dei lavori;
    c. le indicazioni in ordine ai lavori a misura ovvero a corpo;
    d. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
    e. il termine di ultimazione dei lavori;
    f. le modalità di pagamento;
    g. le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
    h. l'importo degli oneri per la sicurezza in cantiere;
    i. le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
    j. ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

Art. 19 – Esame delle offerte

1. La fase dell'esame e della valutazione delle offerte è condotta dal responsabile del procedimento, con l'ausilio di due collaboratori che fungono anche da testimoni delle relative operazioni. Uno di essi fungerà, altresì, da segretario verbalizzante.
2. Il responsabile del procedimento, tenuto conto della natura e delle peculiarità tecniche dei lavori oppure in caso di offerte economicamente vantaggiose, nella qualità di Presidente, è coadiuvato da altri 2 o 4 componenti interni od esterni al CET scrl, i quali si costituiscono in apposita Commissione secondo i dettami previsti dal Regolamento per la Commissione di Gara.
3. Quando la Commissione di gara accerta la sussistenza di indici sintomatici di anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contradditorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni. E' sempre facoltà del responsabile del procedimento richiedere notizie ed approfondimenti atti ad accettare la congruità di quanto fornito dagli interpellati nell'ambito del contraddittorio.
4. Una volta ricevute nei termini le offerte, e purché tale modalità sia indicata nell'invito, in una eventuale seconda fase è possibile attuare delle trattative successive, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, al fine di pervenire comunque al miglior prezzo di mercato e/o a condizioni migliori. Le migliori condizioni riservate devono essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell'offerta originaria.
5. La fase di apertura delle offerte, per i casi previsti, la valutazione delle offerte, il risultato del confronto, la eventuale documentazione aggiuntiva pervenuta, l'affidamento dei lavori ed ogni altra operazione rilevante, sono formalizzati con verbale o comunque con atto scritto.

6. La procedura si intende conclusa o con l'invio della comunicazione di affidamento dei lavori al soggetto designato, anche via telefax o mediante sottoscrizione del contratto.

Art. 20 – Formalizzazione del contratto di cottimo

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del Codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (sito informatico del CET scrl). Le risultanze della procedura esperita sono approvate dal Dirigente con apposito provvedimento.
2. Il contratto si perfeziona con la pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'affidamento dei lavori nella quale vengono espressamente richiamate le condizioni contrattuali riportate nel disciplinare che mutua i contenuti dell'atto di cottimo, oltre all'offerta definitiva presentata dal concorrente prescelto, oppure mediante sottoscrizione tra le parti del contratto.
3. Detta lettera di conferma o la sottoscrizione del contratto sarà preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, ovvero necessari per l'esecuzione dei lavori e per contrarre con la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai requisiti morali ex art. 38 del Codice) ed alla regolarità contributiva (documento DURC); nel rispetto delle norme di legge di procederà alle verifiche antimafia.
4. Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

Art. 21 – Garanzie e coperture assicurative

1. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10%.
2. Può essere richiesta come polizza "all risk" una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
3. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 22 – Subaffidamenti

1. Sono consentiti subaffidamenti entro i limiti e le condizioni di cui alla normativa nazionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto all'art. 118 del Codice e dell'art. 170 del Regolamento.
2. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del venti per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
3. E' consentito tramite cottimo l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile all'impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto.

Art. 23 – Sicurezza

1. In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.
2. Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile, procedendosi, anche nel caso di una sola impresa, agli adempimenti ivi previsti (nomina del committente e responsabile dei lavori, adempimenti relativi all'art. 90 c. 9 del tit. IV, alla notifica preliminare, etc.)

3. Nelle ipotesi in cui si superi la soglia di € 100.000,00 ai sensi dell'art. 90, 11° comma, titolo IV, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si procederà alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento ed alla nomina del coordinatore per la progettazione. La consegna dei lavori deve comunque essere sempre proceduta dalla redazione e trasmissione alla Amministrazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, di un piano operativo di sicurezza, conforme al predetto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4. In ogni caso i piani formano parte integrante e sostanziale del contratto di cottimo.

Art. 24 - Contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del Regolamento; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di € 200.000.
2. In caso di lavori di importo non superiore ad € 40.000, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E' compito del responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 25 – Responsabilità nel cottimo

1. Restano ferme, in capo all'affidatario, tutte le responsabilità connesse all'esecuzione del contratto sia in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate (responsabilità contrattuale), sia le più ampie e connesse responsabilità di tipo civile e penale per danni a cose e/o persone.

Art. 26 - Risoluzione del contratto di cottimo

1. Nel caso di inadempimento del cottimista, la risoluzione, previa formale ingiunzione ad adempiere da parte del Direttore Lavori assegnando un termine non inferiore a 15 giorni, è formalizzata dal responsabile del procedimento, e da successivo provvedimento del Legale rappresentante del CET scrl. Sono comunque fatti salvi i diritti e le facoltà previste dal contratto di cottimo a favore della stazione appaltante.
2. Le eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l'accordo bonario. In ogni caso risulta applicabile l'art. 239 del Codice in materia di transazione.

TITOLO III - FORNITURE E SERVIZI

Art. 27 - Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli. Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo III, si rimanda alle norme, qualora applicabili, contenute nel precedente Titolo II – Lavori.
2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria.
3. Il Rup ha facoltà di procedere:
   3.1 A affidamento diretto per importi inferiori ad Euro 5.000;

3.2 a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:
   a. per importi da Euro 5.001 e fino ad Euro 40.000;
   b. nei casi previsti dall'art. 57 del d. lgs. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;
   c. quando particolari esigenze, la specialità del bene o servizio da acquisire, ovvero l'urgenza caratterizzante l'esigenza da soddisfare non consentano l'espletamento di una procedura concorsuale. In tal caso dovrà essere fatta menzione, nella deliberazione autorizzativa, dei motivi che non hanno consentito l'utilizzazione delle normali procedure di gara previste nel presente regolamento;
   d. nello svolgimento di procedure operative standard (procedure che stabiliscono le modalità di esecuzione di una data attività scientifica e tecnica e che contengono specifici metodi di prove di laboratorio), nell'ambito delle quali il ricorso a prodotti e/o servizi diversi da quelli specificamente indicati dal richiedente comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate, incertezze nell'esito diagnostico, difficoltà di comparazione con le attività svolte da altri organismi coinvolti nella ricerca.

4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del DPR 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
7. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Rup deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art.1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Rup valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia di spesa.

Art. 28 - Tipologia delle forniture eseguibili in economia

1. Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
   a. Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, laboratori;
   b. Strumentazioni, apparecchiature, beni mobili e attrezzature per uffici, laboratori e magazzini; apparecchiature e strumentazioni da laboratorio;
   c. Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
   d. Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di trasporto o carico;

e. Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
f. Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
g. Vestiario: effetti di corredo per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
h. Forniture di prodotti e derrate alimentari;
i. Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, servizi e laboratori;
j. Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
k. Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici;
l. Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igenicosanitari, ambientali; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso; kit diagnostici;
m. Materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
n. Materiale e attrezzature didattiche e scientifiche;
o. Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
p. Spese di rappresentanza e casuali;
q. Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
r. Spese concernenti il funzionamento degli organi del CET scrl, di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività istituzionali;
s. Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, Dlgs. 163/2006, di seguito specificate:
    I. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
    II. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
    III. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
    IV. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, o altre esigenze di particolare rilevanza;
t. Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
u. Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione;
v. Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
w. Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
x. Locazione di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei;
y. Forniture delle categorie merceologiche comprese nel mercato elettronico della P.A.;
z. Forniture non ricomprese nel presente elenco, di importo non superiore ad € 40.000.

Art. 29 - Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
    a. Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 28;
    b. Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi;
    c. Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni del personale;
    d. Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
    e. Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
    f. Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
    g. Servizi trasporto e facchinaggio; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
    h. Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
    i. Assicurazioni;
    j. Pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione;
    k. Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
    l. Servizi video-fotografici e radio-televisivi;
    m. Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di manifestazioni, corsi, convegni, ecc.;
    n. Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
    o. Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 20 lett. r), v), w);
    p. Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del personale e per personalità ospitate dal CET scrl;
    q. Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
    r. Servizi di collocamento e reperimento del personale;
    s. Servizi di cura e manutenzione del verde, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
    t. Servizi di espurgo;
    u. Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
    v. Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
        I. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
        II. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
        III. prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
        IV. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, eo per altre esigenze di particolare rilevanza;
    w. Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
    x. Incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, regolati al successivo titolo V del presente Regolamento (artt. 44 e ss.);

y. Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
z. Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale, fiscale, del lavoro o altra specialistica;
aa. Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
bb. Servizi di global service;
cc. Servizi di sponsorizzazione;
dd. Servizi delle categorie merceologiche comprese nel mercato elettronico della P.A.;
ee. Servizi non compresi nel presente elenco, il cui importo sia non superiore ad € 40.000.

Art. 30 - Modalità di affidamento

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Rup procede in affidamento diretto con determina a contrarre per importi inferiori a Euro 5.000 o in alternativa attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad Euro 40.000 e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dall'amministrazione, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.
3. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 d. lgs. 163/2006. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 Dlgs. 163/2006 e non può di regola essere inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione.
4. Qualora in esito alla pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal Rup, questi, quando non sia possibile integrare, anche con altri mezzi, il numero delle ditte, procede ad avviare la procedura in economia con le ditte candidate, anche se in numero inferiore a cinque.
5. Per accelerare i tempi del procedimento, può essere pubblicata integralmente la documentazione di gara, finalizzata all'acquisizione delle offerte, entro i termini fissati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 Dlgs. 163/2006, che non possono, di regola, essere inferiori a quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione.
6. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:
    a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo o presunto previsto, con esclusione dell'IVA;
    b. le garanzie richieste al contraente, qualora previste;
    c. il termine di presentazione delle offerte;
    d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
    e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
    f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
    g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
    h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
    i. la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 145, comma 3 ed all'art. 298 del DPR 207/2010;

j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k. l'indicazione dei termini di pagamento;
l. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
m. data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
n. indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;
o. codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
p. indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
q. obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
r. obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerte tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
s. clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
t. eventuali opzioni e/o proroghe. In tal caso, per il calcolo dell'importo complessivo da porre a base della procedura, devono essere comprese tutte le opzioni e/o le proroghe.

7. La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o PEC e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo offerta in busta chiusa entro un determinato termine.
8. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax e, in caso di urgenza, anche telefonici.
9. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
10. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Rup, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità.
11. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
12. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
    a. la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari;
    b. la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.
13. Al contratto devono essere allegati:
    a. il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
    b. per contratti di importo superiore a 100.000 euro, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, art. 8, comma 1, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L.488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.

Art. 31 - Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni – Garanzie

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il CET scrl ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Amministrazione stessa, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili il CET scrl può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del CET scrl; due dei campioni prelevati restano al CET scrl, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il CET scrl ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Rup.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il CET scrl ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal CET scrl.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'2% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 15% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il CET scrl si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Rup.
9. Le ditte fornitrici sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale netto.

Art. 32 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Rup di cui al precedente art. 4.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui a precedente art. 22, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del CET scrl, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
5. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:
    a. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
    b. l'indicazione dell'esecutore;
    c. il nominativo del direttore dell'esecuzione;
    d. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
f. la certificazione di regolare esecuzione.

6. Per importi inferiori a 40.000 Euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento, effettuato sulla base di apposita dichiarazione di buona esecuzione rilasciata dal Dirigente destinatario del bene o servizio sulla fattura o nota, ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso l'Area Gestione Risorse Economiche.

TITOLO IV - L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (Per importi sino alla soglia dei contratti pub. di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 28 lett. b) D.Lgs. 163/06)

Art. 33 - Finalità del Regolamento e definizione di incarico

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
2. Tutti gli affidamenti oggetto del presente regolamento, sono regolati da un contratto di incarico professionale, tramite il quale un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo, con assunzione di responsabilità professionale personale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa esplicito riferimento al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 ed in particolare alla disciplina prevista dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), e comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 91 comma 2 del predetto Decreto Legislativo e dagli artt. 252 e 261 del citato D. P. R..

Art. 34 - Tipologia di incarico

1. Per servizi tecnici si intendono:
   a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867: progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici e prestazioni tecniche connesse di cui agli artt. 90 e 91 del Codice;
   b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
   c. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
   d. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge.

Art. 35 - Responsabile del procedimento

1. Ogni affidamento di incarico professionale viene eseguito dal CET scrl su proposta e sotto la diretta responsabilità di un responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.

Lgs. 163/2006 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, che ne cura l'iter del relativo affidamento sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, fino alla sua conclusione.

2. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico unico per tutte le fasi di realizzazione di un'opera pubblica e viene nominato tra i dipendenti di ruolo o in servizio del CET, contestualmente alla delibera del Dirigente di approvazione della proposta di avvio della realizzazione di un'opera da parte del dirigente competente.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 36 - Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni

1. Nel rispetto del principio della priorità della progettazione svolta da soggetti interni all'Amministrazione, il CET scrl può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, nei casi tassativamente previsti dal comma 6 dell'art. 90 del "Codice":
    a. carenza in organico di personale tecnico;
    b. difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
    c. lavori di speciale complessità;
    d. lavori di rilevanza architettonica, ambientale;
    e. necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.
2. La verifica e la certificazione circa la sussistenza dei presupposti sopra elencati, spetta al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del "Codice" e degli artt. 9 e 10 del "Regolamento".
3. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduta dalla decisione a ricorrere a risorse esterne espressa con delibera del Direttore Generale, purché compresi nell'ambito delle somme a disposizione per spese tecniche previste nei quadri economici degli interventi di realizzazione di opere pubbliche, e ferma restando la competenza del responsabile del procedimento per la verifica e certificazione dei presupposti per l'affidamento esterno.

Art. 37 - Limiti di importo

1. Le modalità di affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 2 si differenziano secondo le fasce di importo, ai sensi dell'art. 28 lett. b) del Codice e secondo le modifiche introdotte dall'art. 12 L. 180/2011 all'art. 91 del Codice :
    - Fascia di importo inferiore a € 40.000,00
    - Fascia di importo compreso tra € 40.000,00 e l'importo della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 28 lett. b) del Codice.

    Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali. Per i corrispettivi si fa riferimento all'art. 92 commi 2 e 3 del Codice e all'art. 262 del Regolamento.
2. Nessuna prestazione tecnica può essere artificiosamente frazionata allo scopo di eludere i limiti economici previsti al comma 1 del presente articolo o gli altri limiti economici previsti dalla normativa.

Art. 38 - Soggetti interessati

1. I soggetti a cui possono essere affidati gli incarichi di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento, sono quelli elencati all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D. Lgs. n.163/2006:
    a. liberi professionisti singoli o associati;
    b. società di professionisti;
    c. società di ingegneria;
    d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
    e. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice in quanto compatibili;
    f. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36 del Codice. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementata secondo quanto stabilito dall'art. 36 comma 6 del Codice; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36 commi 4 e 5 del Codice.
2. Per le società di professionisti si fa riferimento all'art. 90 comma 2 lettera a) del Codice e all'art. 255 del Regolamento; per le società di ingegneria si fa riferimento all'art. 90 comma 2 lettera b) del Codice e all'art. 254 del Regolamento.
3. Per i raggruppamenti temporanei di professionisti si fa riferimento all'art. 37 del Codice per quanto di pertinenza e all'art. 261 commi 7 e 8 del Regolamento.
4. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'eventuale integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
5. I raggruppamenti temporanei di professionisti, nel rispetto dell'art. 90 comma 7 del Codice e art. 253 comma 5 del Regolamento, devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
6. con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, un libero professionista singolo o associato;
7. con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. e), f) e f-bis) del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

Art. 39 - Limiti per l'affidamento degli incarichi

1. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
2. Gli affidatari di incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 90 comma 8 del Codice, non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,

controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

3. E' fatto divieto, così come sancito dall'art. 253 commi 1, 2 e 3 del Regolamento, ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi tecnici in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

Art. 40 - Procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei servizi tecnici oggetto del presente regolamento fanno riferimento a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento: in relazione al principio di proporzionalità, per le due diverse fasce di importo delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono definite diverse procedure, descritte nelle rispettive Parti.
2. Nei casi in cui la prestazione da affidare riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, il CET scrl valuta in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, ai sensi dell'art. 91 comma 5 del Codice.
3. Per i concorsi di progettazione e concorsi di idee si fa riferimento agli artt. 99-110 del Codice e agli artt. 258-260 del Regolamento.

Art. 41 - Albo regionale - Elenco professionisti

1. Gli incarichi compresi nella fascia di importo inferiore a € 40.000,00 e della fascia di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria, saranno affidati facendo ricorso all'elenco dei professionisti del CET scrl nelle more della pubblicazione del richiamato Albo.
2. La formazione dell'elenco dei professionisti, secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 5 del Codice, avviene mediante apposito avviso pubblicato sul sito www.consorzioenergiatoscana.it.
3. L'elenco dei professionisti, secondo quanto previsto all'art. 267 comma 3 del Regolamento, è formato secondo classi e categorie individuate in riferimento alle elencazioni contenute nelle tariffe professionali e alle prestazioni di cui il CET scrl ha bisogno per dare attuazione alle opere inserite nel piano programma.
4. L'elenco dei professionisti iscritti, ed ogni suo successivo aggiornamento, viene reso noto tramite la pubblicazione sul sito internet del CET scrl.
5. In alternativa all'elenco professionisti, il CET scrl può in ogni caso procedere alla selezione dell'operatore economico tramite indagine di mercato, svolta secondo le modalità previste al successivo art. 57 del presente regolamento.

Art. 42 - Affidamento diretto per incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00

1. Per incarichi il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a € 40.000,00, è ammesso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 267 comma 10 del Regolamento.
2. La motivazione del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico è esplicitata nella determina del Dirigente in esito a specifica proposta del responsabile del procedimento, secondo quanto indicato all'art. 4 punto 2 del presente regolamento.
3. L'affidamento diretto va effettuato nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.

4. L'affidatario dell'incarico deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale; anche se selezionato dall'Albo o dall'elenco dei professionisti di cui al precedente art. 9 del regolamento, il professionista dovrà produrre dichiarazione relativa all'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico e idoneo curriculum, o stralcio di esso, per le parti maggiormente significative e pertinenti.
5. L'avvenuto affidamento dell'incarico è reso noto tramite pubblicazione sul sito internet del CET scrl per la durata di almeno dieci giorni.

Art. 43 - Modalità di affidamento degli incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di rilievo comunitario

1. Per incarichi il cui corrispettivo complessivo stimato sia compreso tra € 40.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, l'affidamento avviene, ai sensi dell'art. 91 comma 2 del Codice e dell'art. 267 del Regolamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. La procedura di selezione, preceduta dalla delibera a contrarre di cui all'art. 46 punto 2 del presente regolamento, è svolta, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del Codice, con le seguenti modalità: l'invito va rivolto ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti e compresi nelle categorie di prestazione di cui necessita il CET scrl per lo specifico servizio, selezionati tramite sorteggio e comunque, secondo il criterio di rotazione, dall'elenco dei professionisti di cui al precedente art. 9.
3. L'affidatario di un incarico compreso nella fascia di € 40.000 – soglia di rilievo comunitario non può di regola essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario.

Art. - 44 Selezione tramite indagine di mercato

1. Qualora l'elenco non comprenda il numero minimo di professionisti ritenuti idonei dal responsabile del procedimento, in relazione alla complessità e specificità dell'incarico, si procede alla pubblicazione di apposito avviso.
2. L'avviso, contenente i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per poter essere invitati a presentare offerta, va pubblicato, ai sensi dell'art. 267 comma 7 del Regolamento, tra cui sul sito informatico del CET scrl.
3. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità dell'incarico da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'incarico da affidare, nonché alla natura e complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce l'incarico da affidare.
4. La documentazione relativa al requisito di cui al punto precedente, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O del Regolamento, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'art. 263 comma 2 del Regolamento.
5. Ai sensi dell'art. 267 comma 5 del Regolamento, ai soggetti che intendono essere invitati alla procedura di selezione è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Art. 45 - Invito a presentare l'offerta

1. Gli operatori economici selezionati tramite una delle procedure descritte nei precedenti due articoli, sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito.
2. La lettera di invito, inviata simultaneamente ai soggetti preselezionati, deve contenere:
    a. l'oggetto della prestazione
    b. il relativo importo presunto
    c. il termine per la ricezione delle offerte
    d. il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico
    e. i criteri di valutazione delle offerte.
3. Nella lettera di invito potrà essere riportato ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché, potrà essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.
4. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti nell'elenco, il CET scrl potrà ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e specializzazione.

Art. 46 - Modalità di svolgimento della gara

1. Le offerte sono presentate, ai sensi dell'art. 266 comma 2 del Regolamento, secondo le seguenti modalità: l'offerta è racchiusa in un plico che contiene le seguenti buste:
    a. una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
        I. dalla documentazione relativa a un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
        II. da una relazione tecnica illustrativa sulle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo – funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;
    b. una busta contenente l'offerta economica costituita da:
        I. I. ribasso percentuale unico in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento;
        II. riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento.
    c. una busta contenente:
        I. una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti nel bando di gara, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3 del Regolamento, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
        II. una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 253 del Regolamento e all'articolo 38 del Codice.
2. La valutazione è affidata ad una Commissione costituita ai sensi del Regolamento della Commissione di gara.

3. L’affidamento dell’incarico avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 266 comma 4 del Regolamento e dell’art. 81 comma 1 del Codice. I fattori ponderali da assegnare ai criteri sono fissati nella lettera di invito a presentare offerta.
4. La Commissione, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, la dichiarazione di cui all’art. 266 comma 2 del Regolamento e, per le offerte che risultano ammesse, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche, procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando uno dei criteri e formule previste all’allegato M del Regolamento.
5. La selezione dell’affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell’esito sul «profilo di committente» o sul sito informatico del CET scrl secondo quanto previsto dal codice.

Art. 47 - Polizza del progettista

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del Codice, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il CET scrl dal pagamento della parcella professionale.
2. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la predetta polizza è richiesta all’affidatario. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico del CET scrl nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In questo specifico caso, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l’affidatario.
3. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario.
4. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, l’Amministrazione provvede, a far data dell’atto di incarico, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui al suddetto articolo 132 del Codice.

Art. 48 - Facoltà di estensione delle prestazioni

1. L'Amministrazione ha facoltà di estendere, successivamente all'aggiudicazione degli incarichi di cui al presente regolamento, ulteriori prestazioni attinenti l'incarico affidato (ad esempio la redazione di perizia di variante nell'ambito della direzione lavori di un'opera pubblica), a condizione che il relativo importo, sommato a quello dell'affidamento iniziale, rimanga al di sotto della soglia procedurale di appartenenza (€ 40.000,00 o soglia di rilievo comunitario).

Art. 49 – Subappalto

1. In tutti gli affidamenti di incarichi professionali di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

TITOLO V - MERCATO ELETTRONICO

Art. 50 – Generalità

1. Per l'acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, trovano applicazione gli articoli 328 e 335 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, concernenti il mercato elettronico e l'uso degli strumenti elettronici, nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi in economia.
2. Le unità ordinanti del CET scrl, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e di servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso appositi bandi di abilitazione.
3. Si applicano le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.
4. Gli acquisti sono effettuati mediante:
    a. ordine diretto;
    b. raccolta di offerta (rdo).

Art. 51 Ordini diretti

1. L'unità ordinante può acquisire beni e servizi mediante ordine diretto nei seguenti casi:
    a. importo non superiore ad € 40.000, oltre IVA. In tal caso trova applicazione l'articolo 27 del presente Regolamento;
    b. nei casi previsti dall'art. 57 del d. lgs. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;
    c. quando particolari esigenze connesse con la ricerca sanitaria veterinaria, la specialità del bene o servizio da acquisire, ovvero l'urgenza caratterizzante l'esigenza da soddisfare non consentano l'espletamento di una procedura concorsuale. In tal caso dovrà essere fatta menzione, nella deliberazione autorizzativa, dei motivi che non hanno consentito l'utilizzazione delle normali procedure di gara previste nel presente regolamento;
    d. nello svolgimento di procedure operative standard (procedure che stabiliscono le modalità di esecuzione di una data attività scientifica e tecnica e che contengono specifici metodi di prove di laboratorio), nell'ambito delle quali il ricorso a prodotti diversi da quelli specificamente indicati dal richiedente comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate,

incertezze nell'esito diagnostico, difficoltà di comparazione con le attività svolte da altri organismi coinvolti nella ricerca.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera a., l'ordine diretto di acquisto può essere effettuato quando gli articoli individuati, contenuti nei cataloghi, siano perfettamente rispondenti alle esigenze da soddisfare.

Art. 52 - Richiesta d'offerta (rdo)

1. la richiesta d'offerta (rdo) viene utilizzata per interventi di importo stimato non superiore alla soglia di rilievo comunitario, quando sia necessario personalizzare l'acquisto in termini di caratteristiche tecniche e di condizioni di fornitura, o laddove il valore del contratto giustifichi o imponga il ricorso a tale più articolata modalità di acquisto.
2. Per le modalità di svolgimento della procedura, trovano applicazione le regole del Mepa e le disposizioni particolari contenute negli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento.
3. La rdo potrà essere utilizzata anche nel caso in cui, per un determinato articolo, sia stato reperito un solo fornitore; ciò per consentire al CET scrl di concordare condizioni contrattuali ed economiche più favorevoli rispetto a quelle indicate dal fornitore.

Art. 53 - Esecuzione contrattuale

1. Le forniture di beni e servizi acquisite mediante l'utilizzazione del Mepa sono regolate:
    a. dalle condizioni generali e da quelle relative ad ogni singolo metaprodotto, presenti nel
    b. mercato stesso;
    c. dalle disposizioni particolari inserite nelle rdo dall'unità ordinante.

TITOLO VI – NORME CONCLUSIVE

Art. 54 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel d.lgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.
2. In caso di contrasto tra il presente regolamento e le vigenti o subentranti norme comunitarie, statali, regionali, riguardo le modalità per l'affidamento di lavori in economia, prevalgono queste ultime.
3. Il rinvio alle precedenti disposizioni ha carattere dinamico: nell'ipotesi di eventuali integrazioni e modifiche delle normative di cui al precedente comma 1, le stesse saranno recepite con automatismo nel presente Regolamento.

Art. 55 – Entrata in vigore – Abrogazione

1. Il presente regolamento sarà approvato con verbale del Consiglio del CET scrl, avvallato dall'assemblea dei soci, adottato con determina del Dirigente ed entrerà in vigore dalla data di esecutività del citato provvedimento.